

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

Gruppo	Tipo	Tabella 4.23 Categorie di biocidi
1. Disinfettanti	igiene umana	
	disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali	
	igiene veterinaria	
	settore dell'alimentazione umana e animale	
	acqua potabile	
2. Preservanti	per prodotti durante lo stoccaggio	
	per pellicole	
	del legno	
	per le fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati	
	per i materiali da costruzione	
	per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale	
	contro la formazione di sostanze viscidie [slimicidi]	
3. Controllo degli animali nocivi	per i fluidi utilizzati nella lavorazione o taglio	
	rodenticidi	
	avicidi	
	molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati	
	pescicidi	
	insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi	
	repellenti e attrattivi	
4. Altri biocidi	controllo di altri vertebrati	
	prodotti antincrostazione	
	fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia	

Grafico 4.20
Frequenza rilevamento principi attivi biocidi nelle acque superficiali in Italia [2012]
Fonte ISPRA

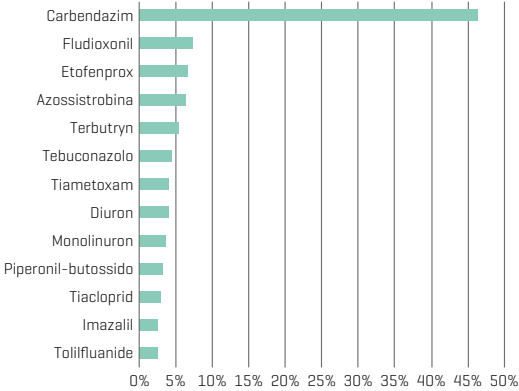
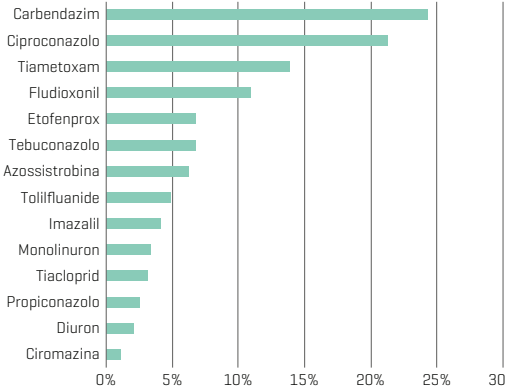


Grafico 4.21
Frequenza rilevamento principi attivi biocidi nelle acque sotterranee in Italia [2012]
Fonte ISPRA



RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

Grafico 4.22

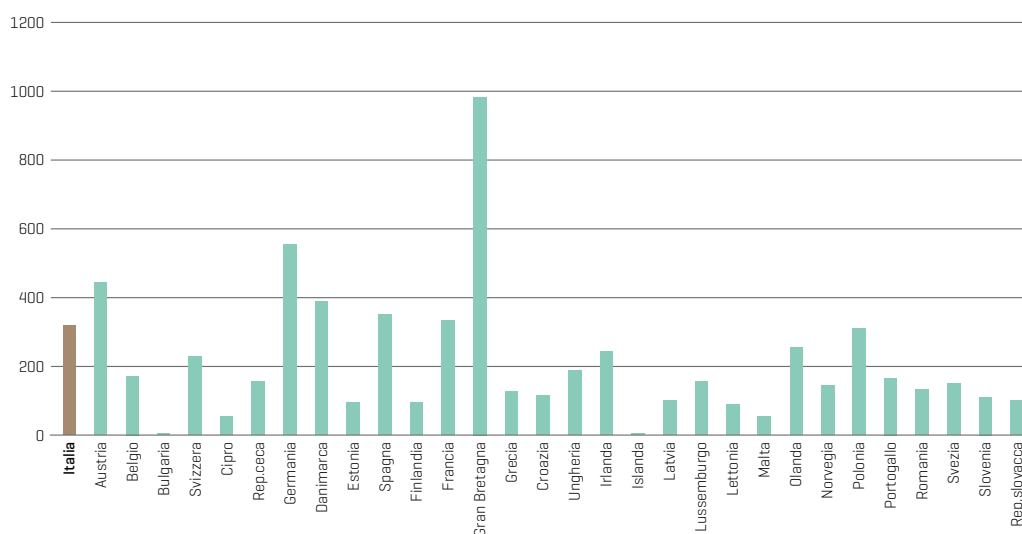
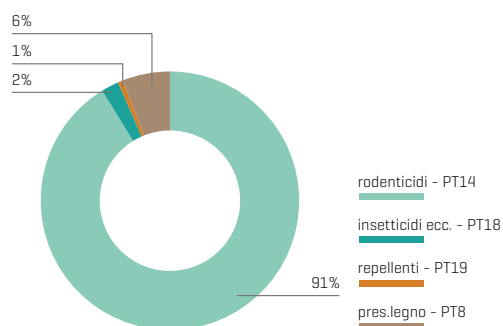
Autorizzazioni
di biocidi nei paesi
dell'UEFonte Elaborazione
MATTM su dati ECHA

Grafico 4.23

Distribuzione classi di biocidi in Italia
Fonte Elaborazione MATTM su dati ECHA

I principi attivi autorizzati e biocidi commercializzati in Italia

Il Registro dei Biocidi (*Register for Biocidal Products*) costituisce una piattaforma informatica centralizzata a livello europeo, attraverso cui vengono presentate le domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di biocidi; questa piattaforma è utilizzabile anche per scambiare dati e informazioni fra le imprese, l'ECHA, le autorità nazionali e la Commissione europea, nonché per divulgare al pubblico informazioni sui biocidi. Nel Registro, aggiornato periodicamente dall'ECHA, sono presenti informazioni e dati relativi alle domande di autorizzazione, alle valutazioni e alle caratteristiche dei prodotti biocidi, nonché all'esistenza di test e/o studi relativi ai vari principi attivi (informazione, questa, importante anche per le imprese che hanno la possibilità di evitare duplicazioni di sperimentazioni).

Secondo l'aggiornamento dell'8 marzo 2016, i prodotti autorizzati⁴⁵ nell'Unione sono 5235, dei quali 319 in Italia (Grafico 4.22). Molte delle sostanze attive sono autorizzate per più classi di prodotto ed una sostanza attiva può essere utilizzata in diversi tipi di biocidi.

La maggior parte delle sostanze attive e dei prodotti autorizzati a livello europeo, presenti nel Registro, appartengono alla classe dei rodenticidi e dei preservanti del legno, mentre alcune classi (ad es. prodotti per l'igiene umana, settore dell'alimentazione umana e animale, ecc.), non sono rappresentate.

Per quanto riguarda l'Italia, nel Registro sono presenti rodenticidi, preservanti del legno, insetticidi/acaricidi, prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e repellenti/attrattivi, con netta preponderanza dei primi (Grafico 4.23).

⁴⁵ <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

GLI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON LE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Da oltre trent'anni sono state introdotte, in ambito europeo, norme dirette a fronteggiare il pericolo di gravi incidenti connessi con sostanze chimiche negli impianti che le detengono, denominate Direttive Seveso, dall'evento che causò, nel 1976, ingenti danni alla popolazione e all'ambiente nell'omonima cittadina lombarda. La normativa in materia, progressivamente aggiornata nel tempo, prevede che i gestori dei siti interessati adottino le idonee misure preventive e di sicurezza, a seguito di una valutazione dei rischi connessi alla presenza delle sostanze pericolose, che le autorità competenti effettuino controlli e predispongano idonee misure di emergenza, e che sia garantita l'informazione e la partecipazione dei lavoratori e della popolazione interessata.

La prevenzione e i controlli in materia di incidenti rilevanti in Italia sono stati disciplinati fino al luglio 2015 dal D.Lgs. 334/99, "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", che ha costituito, per oltre quindici anni di vigenza, il quadro normativo di riferimento. Nel luglio 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, "Recepimento della direttiva Europea 2012/18/UE Seveso III", sono state apportate significative modifiche al campo di applicazione e al sistema dei controlli, i cui effetti si dispiegheranno nei prossimi anni: nella presente Relazione viene pertanto illustrata la situazione al termine di vigenza del D.Lgs. 334/99 e le prospettive offerte dalle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 105/2015. Il D.Lgs. 334/99 rappresenta il fulcro di quel complesso di norme mediante le quali è stato istituito, nel corso del tempo, un quadro organizzato e coerente di disposizioni normative e di misure tecniche al fine di assicurare al Paese l'allineamento con gli standard europei in tema di sicurezza industriale. Con il D.Lgs. 238/2005, attuativo della Direttiva 2003/105/CE, è stato esteso nel 2005 il campo di applicazione del citato Decreto, per esempio alle industrie galvaniche e pirotecniche. Sono stati inoltre rafforzati gli obblighi di notifica da parte dei gestori. È stato consolidato il ruolo del sistema di coordinamento regionale, nazionale ed europeo ed è stata migliorata la cooperazione tra i gestori nello scambio di informazioni.

Secondo i termini previsti dal D.Lgs. 334/99, un incidente rilevante viene definito come « [...] un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose [...] ».

Le sostanze che, ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, vengono classificate come pericolose sono:

- tossiche e molto tossiche;
- comburenti, esplosive;
- infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente infiammabili;
- pericolose per l'ambiente.

Pertanto i gestori degli stabilimenti che detengono sostanze pericolose oltre determinati quantitativi, stabiliti nel decreto, devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitare le conseguenze per persone e ambiente, in particolare tramite:

- la notifica della propria posizione alle autorità competenti e la predisposizione dell'informazione alla popolazione;
- l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- la comunicazione alle autorità in caso di incidente rilevante.

I gestori degli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose devono adottare ulteriori misure, quali la redazione di un rapporto di sicurezza contenente, tra l'altro, l'analisi dei rischi, nonché predisporre un piano di emergenza interna.

PRESSIONI GLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE

Le informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente fornite dai gestori alle autorità competenti, sono raccolte presso l'Inventario nazionale per le attività a Rischio di Incidente Rilevante - RIR previsto dal D.Lgs. 334/99 (Art. 15 c. 4) e gestito dall'ISPRA per conto del MATTM. Grazie alle informazioni contenute nell'Inventario è possibile fornire un quadro generale delle pressioni esercitate dagli stabilimenti RIR sul territorio italiano.

I dati contenuti nell'Inventario relativi alla georeferenziazione degli stabilimenti RIR, consentono di ricavare informazioni utili alla individuazione di aree in cui si riscontra una particolare concentrazione di questi stabilimenti, e di adottare di conseguenza opportuni controlli e misure cautelative affinché un eventuale incidente non finisca per coinvolgere altri stabilimenti, con conseguenze ancora più gravi sia per l'uomo che per l'ambiente.

Gli stabilimenti sono inoltre classificati nelle due categorie di assoggettabilità previste dalla norma in funzione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti. La classificazione per categorie, individuata dal relativo Articolo del D.Lgs. 334/99 (Artt. 6, 7 e Art. 8 rispettivamente per gli stabilimenti con minori e maggiori quantitativi di sostanze pericolose), permette di evidenziare gli obblighi e adempimenti a cui sono soggetti i gestori degli stabilimenti, con un grado di tutela progressiva.

Tale classificazione è confermata dal D.Lgs. 105/2015, assumendo però le nuove denominazioni di stabilimento di soglia inferiore e di soglia superiore.

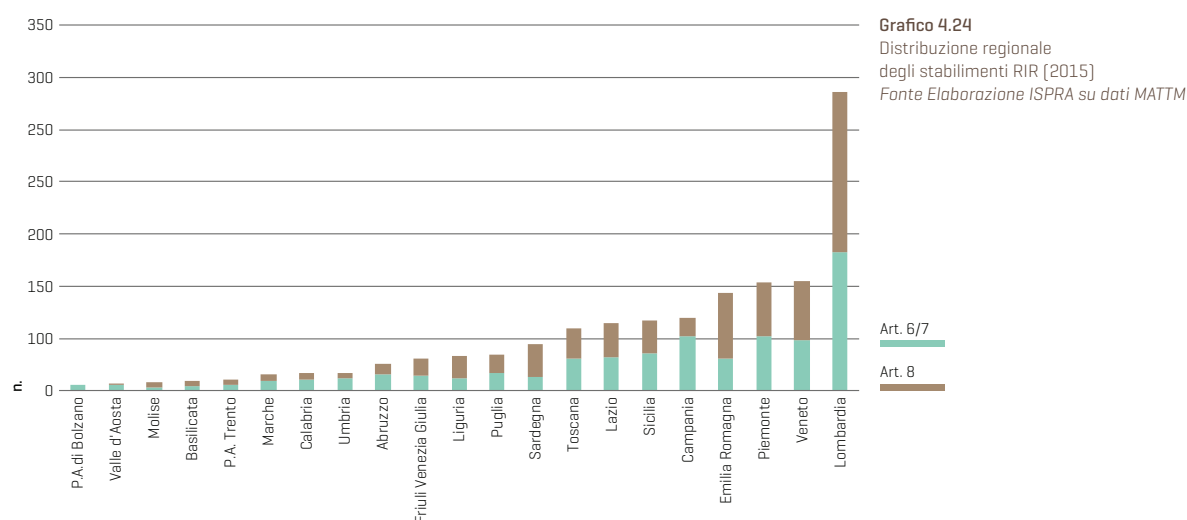
La pressione degli stabilimenti RIR nel contesto italiano è paragonabile a quella degli altri grandi Paesi industriali europei, anche se, indubbiamente, presenta specificità connesse alla storia e allo sviluppo dell'industria nazionale e alle scelte effettuate in passato (ad esempio, in materia di approvvigionamento energetico).

Al riguardo basti pensare alla concentrazione di raffinerie in Sicilia e in Lombardia, alla presenza dei grandi poli petrolchimici che si sono sviluppati negli anni del dopoguerra nella Pianura Padana (Ravenna, Ferrara), nella Laguna di Venezia (Marghera) e, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, nel Mezzogiorno (Brindisi, Priolo, Gela, Porto Torres, ecc.). Una specificità nazionale, nel quadro europeo degli stabilimenti a rischio, è quella connessa allo sviluppo della rete dei depositi di Gas di Petrolio Liquefatti - GPL, con la funzione di approvvigionamento per le zone del Paese non raggiunte dalla rete distribuzione di metano.

Una caratteristica nazionale è anche la presenza di distretti industriali, caratterizzati dalla concentrazione di piccole e medie industrie con produzioni similari o connesse nella medesima filiera produttiva come, ad esempio, la chimica e la farmaceutica in alcune aree lombarde (la Lombardia detiene il 26% degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) e nell'area pontina, o la galvanica in Veneto, Piemonte e Lombardia.

In Italia, ad aprile 2015, il numero complessivo di stabilimenti RIR soggetti all'Articolo 8 (in base al D.Lgs. 334/99, ora stabilimenti di "soglia superiore") era di 564, mentre il numero di stabilimenti soggetti agli Articoli 6 e 7 (in base al D.Lgs. 334/99, ora stabilimenti di "soglia inferiore") era di 540. Pertanto il numero totale di stabilimenti RIR attivi che hanno presentato la notifica, è di 1104 (Grafico 4.24).

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE



L'INVENTARIO NAZIONALE

Lo stato attuale dei siti RIR in Italia, può essere delineato a partire dalle informazioni fornite dai gestori e dalle autorità competenti, e in base alle informazioni derivanti dalle ispezioni sugli stabilimenti prescritte dalla normativa e dalle altre attività di controllo. Altro importante indicatore è quello relativo agli incidenti rilevanti occorsi negli stabilimenti.

In base ai dati resi disponibili dall'Inventario nazionale RIR, nel periodo 2002-2015 il numero delle ispezioni Seveso condotte in Italia è stato di circa 2300 (circa 1100 ispezioni per gli stabilimenti di fascia alta e, estrapolando i dati parziali disponibili per le Regioni, circa 1200 ispezioni per gli stabilimenti di fascia bassa). Le misure di controllo hanno evidenziato una sostanziale uniformità dello stato degli adempimenti condotti dai gestori degli stabilimenti in Italia, rispetto agli altri Paesi UE di dimensioni industriali comparabili.

I confronti periodici di esperienze in materia di controlli, realizzati nell'ambito dei programmi europei, confermano il sostanziale allineamento dei criteri e delle procedure di controllo negli stabilimenti utilizzati in Italia per i controlli Seveso con quelli in uso negli altri Paesi, seppure in presenza di criticità relative al numero dei controlli effettuati. Per quanto riguarda le misure adottate dai gestori negli stabilimenti, pur in presenza di una condizione complessivamente soddisfacente dal punto di vista della sicurezza dei siti, sono individuabili margini di miglioramento, ad esempio sulla considerazione degli specifici scenari presenti nell'analisi dei rischi, con particolare riferimento a quelli con conseguenze ambientali. Per quanto riguarda invece le misure che prevedono il coinvolgimento delle diverse autorità competenti, sono state rilevate, nel periodo in esame, necessità di miglioramenti in merito al numero dei controlli e del personale ispettivo, all'aggiornamento e alla sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti, alle modalità di informazione della popolazione e alle procedure di controllo dell'urbanizzazione nelle aree interessate, che sono state considerate nell'ambito della revisione normativa compiuta con il D.Lgs. 105/2015.

STATO

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

IMPATTI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione completa e puntuale dei pericoli associati alla presenza di uno stabilimento RIR in un determinato territorio, viene effettuata, in ambito locale, dal gestore e dalle autorità di controllo, al fine di individuare e applicare le relative misure preventive e di sicurezza. La valutazione completa e puntuale dei potenziali pericoli presuppone anche la considerazione degli scenari incidentali ipotizzabili e delle misure impiantistiche e gestionali messe in atto dai gestori per la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze. Appare importante comprendere il ruolo giocato, in caso di incidente, dalle misure di gestione del rischio residuo adottate e predisposte dalle autorità competenti (pianificazione di emergenza esterna, informazione alla popolazione, pianificazione urbanistica). Tali informazioni, insieme con gli scenari incidentali ipotizzabili, associate alle aree di potenziale danno e messe in relazione con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante, consentono di ottenere una mappatura dei rischi, da utilizzare per la pianificazione del territorio, l'informazione alla popolazione e la gestione delle emergenze.

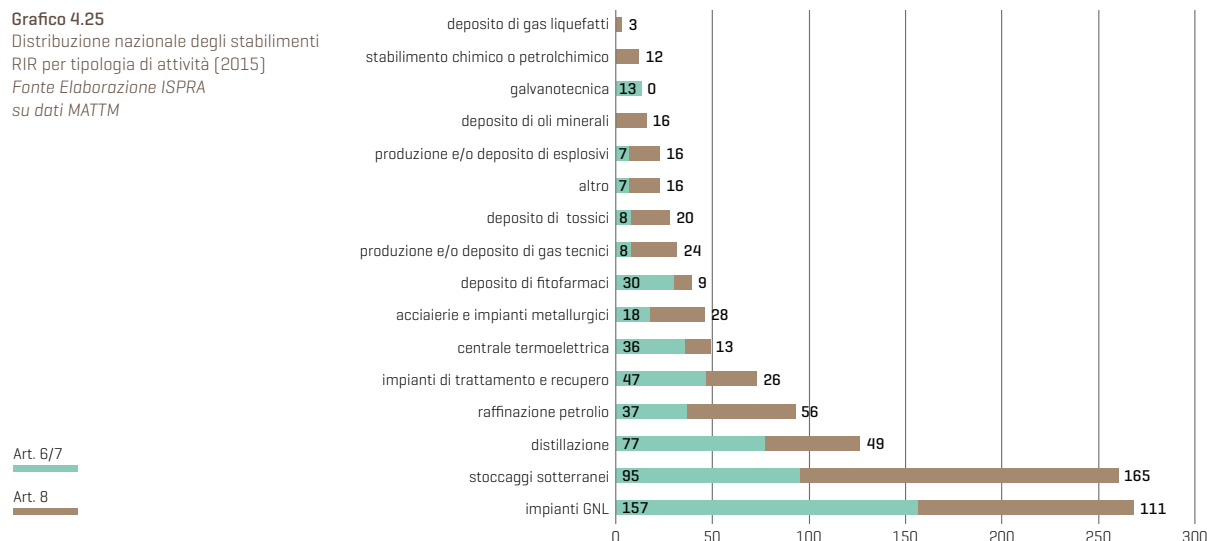
Le informazioni di base presenti nell'Inventario nazionale RIR, relative alle tipologie di stabilimenti, alle sostanze pericolose e alla loro distribuzione territoriale, consentono di trarre alcune considerazioni, sia pure in modo qualitativo e parziale, sui pericoli di incidente rilevante nel nostro Paese. Il Grafico 4.25 fornisce un'indicazione delle attività industriali maggiormente diffuse tra gli stabilimenti RIR.

Dall'appartenenza di uno stabilimento a una delle sopraelencate categorie è quindi possibile conoscere preliminarmente i pericoli a questo associabili. I depositi di gas liquefatti e i depositi di esplosivi, i depositi sotterranei di gas naturale, come pure le distillerie e gli impianti di produzione e/o deposito di gas tecnici, sono caratterizzati da un prevalente pericolo di incendio e/o di esplosione con effetti riconducibili, in caso di incidente, a irraggiamenti e sovrappressioni, più o meno elevati, che possono quindi provocare danni strutturali a impianti ed edifici e danni fisici per l'uomo. Gli stabilimenti chimici o petrolchimici, le raffinerie, i depositi di tossici, i depositi di fitofarmaci e le centrali termoelettriche associano al rischio di incendio e/o esplosione il pericolo derivante dalla diffusione di sostanze tossiche e/o ecotossiche, anche a distanza, e quindi la possibilità di pericoli, immediati e/o differiti nel tempo, per l'uomo e per l'ambiente. Le acciaierie, gli impianti galvanotecnici e gli im-

Grafico 4.25

Distribuzione nazionale degli stabilimenti RIR per tipologia di attività (2015)

Fonte Elaborazione ISPRA su dati MATTM



Art. 6/7

Art. 8

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

pianti di trattamento e recupero sono invece caratterizzati da un prevalente pericolo di conseguenze per l'ambiente e, quindi, indirettamente anche per la salute umana; non di meno alcune delle sostanze presenti in queste attività possono determinare direttamente o a causa delle sostanze sviluppate in caso di incidente (ad es. incendio), pericoli per l'uomo.

IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE

A partire da luglio 2015, il D.Lgs. 105/2015 aggiorna il quadro delle misure applicate agli stabilimenti RIR sostituendo integralmente il D.Lgs. 334/99 (a suo tempo già modificato dal D.Lgs. 238/2005). Viene confermato sostanzialmente l'impianto della previgente normativa Seveso, migliorando e integrando diverse disposizioni. Un aspetto rilevante è il contestuale aggiornamento e completamento delle norme di carattere tecnico necessarie all'applicazione del Decreto, al fine di garantire la immediata piena operatività delle disposizioni ivi contenute. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti, soggetti all'ambito di applicazione della Direttiva Seveso III, e alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio testo unico in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti, che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico e applicativo.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla governance del sistema delle autorità competenti, viene rafforzato il ruolo di indirizzo e coordinamento assegnato al MATTM, che si avvale di un apposito Coordinamento, e sono riorganizzate le competenze assegnando alle articolazioni regionali del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco⁴⁶ (Comitati Tecnici Regionali), le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come Articolo 8 ai sensi del D.Lgs. 334/99) e alle Regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come Art. 6 ai sensi del medesimo D.Lgs.). Sono confermate inoltre le funzioni di supporto svolte dagli organi tecnici nazionali, a cui si aggiungono le ARPA.

Sono inserite disposizioni innovative riguardanti:

- l'introduzione, connessa con l'affidamento ad ISPRA della predisposizione, gestione e aggiornamento dell'Inventario nazionale degli stabilimenti RIR di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione telematica della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore;
- la messa a disposizione al pubblico delle informazioni sugli stabilimenti e sulle misure di emergenza in formato elettronico e via web, da parte dei Comuni;
- una più efficace partecipazione della cittadinanza alle decisioni riguardanti la programmazione e la realizzazione degli interventi edilizi nei siti in cui sono presenti stabilimenti RIR;
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (Box 4.08).

Sono inoltre introdotte procedure a livello nazionale presso il MATTM per l'attivazione del meccanismo di esclusione dal campo di applicazione (una delle novità della Direttiva 2012/18/UE), per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti in determinate condizioni chimico-fisiche. Le procedure prevedono (sia nella fase preliminare, sia in quella istruttoria), il coinvolgimento dell'ISPRA e degli altri organi tecnici nazionali (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CNVVF, Istituto Superiore di Sanità - ISS, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro - INAIL) per la valutazione delle proposte avanzate dai soggetti interessati per l'esclusione di una particolare sostanza pericolosa.

Infine sono state inserite, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.Lgs. 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a cari-

AZIONI

⁴⁶ <http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-dei-vigili-fuoco-soccorso-pubblico-e-difesa-civile>

co dei gestori (ad esempio, le procedure semplificate di prevenzione degli incendi per gli stabilimenti di soglia superiore), e definite le tariffe a carico dei gestori per le istruttorie e i controlli.

TREND I NUOVI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE

L'adeguamento dell'Allegato 1 della Direttiva Seveso III (e quindi del relativo Allegato 1 alla norma nazionale di recepimento, il D.Lgs. 105/2015) al nuovo sistema ONU di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS, recepito nell'UE con il Regolamento CLP 1272/2008, potrebbe comportare diversi cambiamenti nel numero e tipologia degli stabilimenti assoggettati, soprattutto per quanto riguarda le sostanze tossiche e quelle pericolose per l'ambiente.

Al momento non è facilmente prevedibile la tendenza: stime effettuate in altri paesi UE danno risultati non congruenti, non giustificabili nemmeno con la natura del tessuto industriale dei diversi paesi (da una riduzione del 2%, ad un aumento del 30% del numero degli stabilimenti soggetti).

Le novità riconducibili al nuovo sistema europeo di classificazione delle sostanze (Regolamento CLP 1272/2008) e alla modifica delle soglie di assoggettabilità alla direttiva Seveso III, dovrebbero comunque coinvolgere prevalentemente il settore chimico, alcuni comparti manifatturieri (ad es. industria galvanica) e le attività di gestione rifiuti (impianti trattamento e recupero).

SCENARI L'EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE

Il quadro normativo a livello europeo e nazionale dei controlli sui rischi di incidenti rilevanti, giunto alla terza Direttiva Seveso, è ormai definito e le attività di risposta messe in atto in Italia, sono in linea con quelle adottate negli altri Paesi UE.

Tuttavia, con riferimento alle criticità e ai trend evidenziati in precedenza, esistono margini di miglioramento connessi a:

- snellimento e accelerazione degli iter di valutazione dei rapporti di sicurezza;
- incremento del numero delle ispezioni;
- maggior consapevolezza da parte delle amministrazioni comunali, della problematica del rischio industriale, con conseguente incremento delle attività di controllo sul territorio e di informazione alla popolazione;
- crescita qualitativa delle attività connesse alla pianificazione di emergenza esterna in caso di incidente.

Alcune delle azioni messe in atto con le più recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. 105/2015 potranno consentire il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati in relazione a:

- la disponibilità di risorse certe per le amministrazioni e gli organi tecnici coinvolti, grazie all'introduzione di un sistema di tariffe a carico dei gestori degli stabilimenti RIR, per i controlli e le verifiche effettuati dalla Pubblica Amministrazione;
- un coordinamento più efficace delle autorità di controllo a livello nazionale e regionale, perseguito attraverso l'introduzione di un tavolo di coordinamento che consentirà:
 - un costante monitoraggio da parte del MATTM e delle altre autorità competenti dello stato di attuazione delle disposizioni sul territorio, anche al fine, nel caso di criticità, di individuare interventi correttivi;
 - la definizione puntuale e tempestiva di criteri e riferimenti tecnici omogenei e dettagliati per l'indirizzo delle autorità e degli organi tecnici preposti ai controlli sul territorio.

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

L'ALLEGATO 5 AL D.LGS. 105/2015 E IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELLE NOTIFICHE SEVESO III.O: UN SERVIZIO PER LE IMPRESE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI STABILIMENTI "SEVESO"

box
4.08

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2015, assume una particolare rilevanza, per il suo contenuto di semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese, il nuovo Allegato 5 [ovvero il modulo attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le notifiche ai sensi dell'Art. 13, c. 1] e le procedure e gli strumenti telematici predisposte per la sua trasmissione alle amministrazioni destinatarie [MATTM tramite l'ISPRA, Comitato Tecnico Regionale, Regione, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco].

Il nuovo Allegato rappresenta l'integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini, previste dal vecchio D.Lgs. 334/99, finora trasmesse dai gestori in modalità separata.

Con il D.Lgs. 105/2015, la notifica è trasmessa dal gestore ai destinatari in formato elettronico, utilizzando gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'Articolo 5, c. 3 del Decreto. A tal fine l'ISPRA ha predisposto il sistema Seveso III.O-Sistema di Comunicazione Notifiche, un'applicazione web che consente a tutti i gestori, previa autenticazione online, la redazione e la trasmissione a tutte le amministrazioni destinatarie, di un modello elettronico precompilato del modulo di Allegato 5. Si tratta di un importante passo verso la semplificazione, volto ad

agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni richieste, nonché a facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità affidate, dalle nuove norme, ai tecnici dell'ISPRA. Il servizio permette ai gestori autenticati non solo la compilazione online e l'invio ai destinatari di tutte le sezioni del modulo di Notifica, comprensive degli Allegati, ma anche di verificare in ogni momento l'assoggettabilità del proprio stabilimento alle norme Seveso, attraverso l'aggiornamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenute e la compilazione automatica in tempo reale delle tabelle riepilogative previste nel format elettronico del modulo.

Le informazioni, inviate dai gestori per via telematica, andranno ad alimentare l'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, la cui gestione e predisposizione è ora integralmente affidata all'ISPRA, sotto l'indirizzo e il coordinamento del MATTM. L'Inventario nazionale è utilemente impiegato anche al fine dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale, assumendo quindi un ruolo centrale per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle norme in materia di controlli sui pericoli di incidente rilevante e, in prospettiva, come strumento di supporto per l'assolvimento all'obbligo dell'informazione da parte delle autorità comunali preposte.



Foto 4.25
Laboratorio di analisi - i reagenti
Fonte ISPRA Paolo Orlandi

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

box

4.09

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI

Il D.Lgs. 105/2015 ha previsto una diversa articolazione dell'attività di controllo rispetto a quanto era stabilito nel previgente D.Lgs. 334/99. In particolare, per quanto concerne le ispezioni, è stata prevista una fase di pianificazione e una fase di programmazione affidate, rispettivamente, al Ministero dell'Interno – con la collaborazione dell'ISPRA per gli stabilimenti di soglia superiore – e alle Regioni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Per quanto riguarda la pianificazione dei controlli degli stabilimenti di soglia superiore, il D.Lgs. 105/2015 ha affidato alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con ISPRA, il compito di redigere un piano nazionale triennale delle ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti siti nel territorio nazionale.

Per la fase successiva di programmazione, ai Comitati Tecnici Regionali – CTR (il CTR è l'organismo di controllo per gli stabilimenti di soglia superiore, costituito nell'ambito delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco), è stato affidato il compito di redigere, sulla base del piano nazionale, un programma annuale delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza, da comunicare al MATTM entro il 28 febbraio di ogni anno. In tale programma dovrà essere indicata la frequenza delle visite per ogni stabilimento, da fissare sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, che

tiene conto dei seguenti criteri di base:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino;
- concentrazione di più stabilimenti RIR;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Attraverso gli strumenti messi a disposizione dai CTR, tenendo in considerazione che le nuove modalità di svolgimento dei controlli non devono comportare oneri a carico dello Stato, è stato previsto un sistema di tariffazione a carico dei gestori che prevede diverse fasce in funzione della complessità degli stabilimenti. In questo modo si vuole incrementare l'incidenza delle ispezioni sugli stabilimenti RIR di soglia superiore, in modo da superare le criticità riscontrate.

Il predetto piano consentirà a ciascun CTR di stabilire, sulla base dell'individuazione del livello di priorità di ogni stabilimento, il numero di ispezioni da programmare nell'anno, derivante dalla somma degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza annuale,

più il 50% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza biennale, più il 33% degli stabilimenti che necessitano di ispezione con frequenza triennale. Un ulteriore elemento innovativo nell'organizzazione e svolgimento delle ispezioni è rappresentato dalla necessità di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione che il Ministero dell'Interno e le Regioni, per le rispettive competenze, andranno ad effettuare. Nelle attività di pianificazione e programmazione Seveso si dovrà inoltre tenere conto, dove possibile, delle necessità di coordinamento con le attività di controllo previste dal Regolamento REACH e con quelle finalizzate alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali – AIA.

Foto 4.26

Campo di patate
Fonte ISPRA Paola Orlandi

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
4.	Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE



ACRONIMI

AEA	Agenzia Europea per l'Ambiente [EEA European Environment Agency]
AIA	Autorizzazioni Integrate Ambientali
AMPA	AminoMetilPhosphonic Acid
APPA	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
CAS	Chemical Abstracts Service
CEPIC	Consiglio Europeo Federazioni Industria Chimica
CLP	Classification Labelling and Packaging
CMRs	Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic substances
CNVVF	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CoRAP	Community Rolling Action Plan
CREA	Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria
CSC	Centro nazionale delle Sostanze Chimiche dell'ISS
CTR	Comitati Tecnici Regionali
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DM	Decreto Ministeriale
ECHA	European CHemicals Agency
EFSA	European Food Safety Authority
FAO	Food and Agriculture Organization
GHS	Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals
GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas di Petrolio Liquefatti
HBCDD	HexaBromoCycloDoDecane [Esabromociclododecano]
IE	Interferenti Endocrini
INEA	Istituto Nazionale di Economia Agraria
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
LIPU	Lega Italiana Protezione Uccelli
LQ	Limite di Quantificazione
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MiBACT	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MITO	Monitoraggio Italiano Ornitologico
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MSC	Member States Committee
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità [WHO World Health Organization]
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PBTs	Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals
PMI	Piccole e Medie Imprese
POPs	Persistent Organic Pollutants
PVC	PoliVinilCloruro
RAC	Committee for Risk Assessment
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
RIR	Rischio Incidente Rilevante
SAICM	Strategic Approach to International Chemicals Management

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

SDS	Scheda Dati di Sicurezza
SEAC	Socio-Economic Analysis Committee
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SINAB	Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica
SQA	Standard di Qualità Ambientale
SVHCs	Substances of Very High Concern
UNEP	United Nations Environment Programme
vPvBs	very Persistent and very Bioaccumulative substances
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione

GLOSSARIO

Bioaccumulo – capacità di una sostanza di accumularsi negli organismi viventi attraverso la respirazione, l'ingestione di cibo o per contatto.

Candidate List – lista delle sostanze estremamente preoccupanti [*Substances of Very High Concern* - SVHC] dalla quale vengono selezionate le sostanze da inserire nell'allegato XIV del Regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione).

CAS - *Chemical Abstract Service* è un identificativo numerico che individua in maniera Univoca un HYPERLINK: ["/wiki/American_Chemical_Society"](https://www.cas.org/). L'*American Chemical Society* attraverso il servizio CAS assegna gli identificativi a ogni sostanza chimica descritta in letteratura. Attualmente oltre 63 milioni di composti hanno ricevuto un numero CAS e circa 7000 vengono aggiunti ogni giorno. La maggior parte dei database molecolari permettono al giorno d'oggi di fare ricerche in base al numero CAS. Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini. Il primo gruppo è costituito da un numero variabile di cifre, fino a sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo e ultimo gruppo è costituito da una singola cifra che serve da codice di controllo. I numeri sono assegnati

in ordine progressivo e non hanno quindi nessun significato chimico.

Catena di approvvigionamento – rete di produttori e/o importatori e/o utilizzatori a valle che prendono parte alla produzione, alla consegna e alla vendita di sostanze.

Classificazione – attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza o ad una miscela di sostanze.

Etichetta – insieme appropriato di informazioni scritte, stampate o rappresentate graficamente sul contenitore o l'imballaggio di una sostanza o una miscela, allo scopo di comunicare agli utilizzatori gli eventuali pericoli per la salute umana e l'ambiente.

Georeferenziazione – tecnica che consente di associare a un dato in formato digitale una coppia di coordinate che ne fissano la posizione sulla superficie terrestre.

Imballaggio – uno o più contenitori che possono svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza.

Incidente rilevante – evento, in base alla definizione di cui alla Direttiva Europea 2012/18/UE, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità,

dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla Direttiva stessa, e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Miscela – sostanza formata da diversi componenti solidi, liquidi o gassosi.

Nanomateriali – sostanze chimiche o materiali fabbricati ed utilizzati su scala molto piccola. La loro struttura varia fra 1 e 100 nanometri circa.

Pericolo – proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa, o della particolare situazione fisica esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente.

Principio attivo di un biocida – sostanza o microrganismo in grado di eliminare organismi nocivi o di impedirne l'azione, allo scopo di proteggere l'uomo, gli animali e i beni o i materiali di consumo.

Restrizione – qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di una sostanza. Le restrizioni stabilite ai sensi del regolamento REACH sono riportate nell'Allegato

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

XVII del Regolamento, che ne specifica l'ambito di applicazione e le condizioni.

Rischio – probabilità che, in seguito all'esposizione ad una sostanza chimica, si verifichino effetti avversi. Il rischio posto da una sostanza dipende sia dalle sue proprietà intrinseche (pericolo) sia dall'esposizione.

Scenario di esposizione – insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui una sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore, controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente.

Scheda di dati di sicurezza – costituisce uno strumento per trasmettere agli utilizzatori professionali di sostanze e miscele pericolose, informazioni più dettagliate rispetto a quelle presenti sull'etichetta dei prodotti.

Sostanza attiva di un prodotto

fitosanitario – sostanza, o microrganismo, in grado di eliminare organismi nocivi o prevenire i loro effetti, allo scopo di proteggere le piante coltivate e i prodotti vegetali.

Sostanza pericolosa – sostanza o miscela, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio, di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15, ai sensi della normativa in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti.

Stabilimenti RIR – Sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che a causa della presenza di sostanze pericolose in determinate quantità, hanno la probabilità (bassa) di generare un incidente di entità molto vasta in termini di danni alle persone, alle cose e all'ambiente. La normativa nazionale di riferimento, il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, ha modificato il precedente e storico D.Lgs. 334/99 e molti dei suoi allegati, mantenendo però la vecchia ripartizione di competenze, che vede ancora le Regioni, autorità competenti

per gli stabilimenti di "soglia inferiore", e lo Stato, autorità competente per gli stabilimenti di "soglia superiore". L'appartenenza all'uno o all'altro gruppo è determinata da valori di soglia riportati dal Decreto 105 nell'Allegato 1.

Uso di una sostanza – ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore all'altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione di una sostanza.

Utilizzatore a valle – ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Valutazione del rischio – processo volto a identificare il rischio di una sostanza per la salute umana o per l'ambiente.

BIBLIOGRAFIA

AEA (2015) *L'ambiente in Europa: Stato e prospettive nel 2015 – Relazione di sintesi*. Agenzia europea dell'ambiente, Copenaghen

Aizen, M.A., Garibaldi, L.A., Cunningham, S.A., Klein, A.M. (2009) How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop production. *Annals of Botany*, 103, 1579-1588

Bellucci, V., Lucci, S., Campanelli, F., Sannino R., Formato, G., Giacomelli, A., Scaramozzino, ... Baggio A. (2010) Risultati del primo semestre di attività dell'indagine sul fenomeno della moria delle api all'interno delle aree naturali protette. *APOidea Anno VII*, 23-27

Cefic (2014) *Landscape of the European Chemical Industry* (Claudio Benedetti – DG Federchimica)

Celli, G. e Maccagnani, B. (2003) Honey bees as bioindicators of environmental pollution. *Bulletin of Insectology* 56(1), 137-139

EC (2013) *Interpretation of the WSSD 2020 Chemical Goal and Assessment of EU Efforts to Meet the WSSD Commitment*. Technical Report 2013-070

EFSA (2008) *Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe. A Report from the Assessment Methodology Unit in Response to Agence Francaise*. EFSA Journal Q-2008-428

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
	4. Gli agenti chimici
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE

FAO (2013) *Aspects determining the risk of pesticides to wild bees: risk profiles for focal crops on three continents*. Rome, Italy, pp 82

FAO (2014) *Pollinator Safety in Agriculture, field manual*. Rome, Italy, pp 138

Federchimica (2015) *L'Industria Chimica in Italia*. Rapporto 2014-2015

Girotti, S., Ghini, S., Maiolini, E., Bolelli, L., Ferri E.N. (2013) Trace analysis of pollutants by use of honeybees, immunoassays, and chemiluminescence detection. *Anal Bioanal Chem*, 405, 555-571

ISPRA (2011) *Indagine tecnico conoscitiva sul fenomeno della moria delle api all'interno delle aree naturali protette Relazione Finale*, pp 185

Le Féon, V., Schermann-Legionnet, A., Delettre, Y., Aviron, S., Billeter, R., Bugter, R., ... Burel, F. (2010) Intensification of agriculture, landscape composition and wild bee communities: a large scale study in four European countries. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 137, 143-150

Maini, S., Medrzycki, P., Porrini, C. (2010) The puzzle of honey bee losses: a brief review. *Bulletin of Insectology*, 63 (1), 153-160

Porrini, C., Sabatini, A., Girotti, S., Ghini, S., Medrzycki, P., Grillenzoni, F., Bortolotti, ... Celli G. (2003) Honey bees and bee products as monitors of the environmental contamination *APLACTA* 38, 63-70

Rișcu, A. e Bura, M. (2013) The impact of pesticides on honey bees and hence on humans. *Animal Science and Biotechnologies*, 46 (2), 272

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

[Torna all'indice](#)

5. I rifiuti

Coordinamento

Generale e Revisione

Mariano Grillo
MATTM DG RIN

Referenti del Capitolo

Sergio Cristofanelli
MATTM DG RIN

Coordinatori del Capitolo

Sergio Cristofanelli
MATTM DG RIN

Giulia Magnavita
MATTM DG RIN – CNR IIA